



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI STRUTTURE, SPAZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 30 di data 29 dicembre 2025

Entrato in vigore in data 9 gennaio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gianni Saiani

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	pag. 4
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità	pag. 4
Art. 2 - Competenze	pag. 4
Art. 3 - Modalità di richiesta	pag. 4
Art. 4 - Modalità di rilascio delle strutture e delle attrezzature	pag. 5
Art. 5 - Regole da osservarsi nell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature	pag. 5
Art. 6 - Responsabilità degli affidatari	pag. 7
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER USO TEMPORANEO	pag. 8
Capo I - Disciplina generale	pag. 8
Art. 7 - Soggetti beneficiari e priorità	pag. 8
Art. 8 - Tariffe per le concessione ad uso temporaneo	pag. 8
Art. 9 - Agevolazioni	pag. 9
Art. 10 - Rinuncia e decadenza	pag. 9
Capo II - Strutture scolastiche	pag. 10
Art. 11 - Disposizioni generali	pag. 10
Art. 12 - Utilizzo delle palestre scolastiche	pag. 10
Art. 13 - Concessione in uso delle palestre per attività occasionali e/o straordinarie	pag. 10
Art. 14 - Concessione in uso palestre per attività programmate su base annua o stagionale	pag. 11
Art. 15 - Ulteriori regole da osservarsi nell'utilizzo delle palestre	pag. 12
Capo III - Teatro, palazzi, parchi	pag. 13
Art. 16 - Disposizioni generali	pag. 13
Art. 17 - Concessione in uso del cinema teatro comunale G. Sartori	pag. 13
Art. 18 - Concessione in uso di Palazzo Pizzini	pag. 13
Art. 19 - Concessione in uso dei parchi pubblici	pag. 14
TITOLO III - DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE PER USO CONTINUATIVO	pag. 15
Art. 20 - Disposizioni generali	pag. 15
Art. 21 - Compartecipazione alle spese per concessioni ad uso continuativo	pag. 15

TITOLO IV - IMPIANTI SPORTIVI.....	pag. 16
Art. 22 - Utilizzo degli impianti sportivi	pag. 16
TITOLO V - CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE	pag. 17
Art. 23 - Ambito e finalità	pag. 17
Art. 24 - Soggetti beneficiari.....	pag. 17
Art. 25 - Rinuncia e decadenza.....	pag. 17
Art. 26 - Ritiro e riconsegna delle attrezzature	pag. 18
Art. 27 - Responsabilità e danni	pag. 18
Art. 28 - Impiego di personale e utilizzo dei mezzi comunali.....	pag. 18
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 19
Art. 29 - Entrata in vigore.....	pag. 19
Art. 30 – Abrogazioni	pag. 19

TITOLO I **NORME GENERALI**

Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il regolamento disciplina le modalità e le condizioni d'uso da parte di terzi degli immobili di proprietà o in disponibilità del comune di Ala nonché la concessione in uso delle attrezzature di proprietà comunale.
2. Le strutture comunali o parti di esse possono essere temporaneamente messe a disposizione di terzi oppure utilizzate da terzi in via esclusiva tramite stipula di contratto di locazione o di comodato oppure convenzione o concessione.
3. È vietato l'utilizzo di locali per finalità che incitino alla violenza, all'odio o alla discriminazione per motivi razziali, di genere, etnici, religiosi o a qualsiasi altra forma di discriminazione.
4. Agli utilizzatori è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali in uso attività a fini di lucro, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
5. Gli immobili che possono essere concessi temporaneamente a terzi nonché le attrezzature concedibili a terzi sono individuati in apposito elenco approvato dalla giunta comunale.
6. L'uso di strutture e/o di attrezzature di norma non concedibili può essere autorizzato dalla giunta comunale alle condizioni riconducibili a situazioni già disciplinate, in assenza di cause ostative al loro uso.

Articolo 2 - Competenze

1. Compete alla giunta comunale:
 - definire le tariffe e relativi aggiornamenti per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature, comprese le ipotesi di riduzione e/o esenzione;
 - approvare l'elenco degli immobili e delle attrezzature concedibili;
 - individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il comune ed i soggetti utilizzatori in ordine alle concessioni in uso permanenti approvando i relativi schemi di contratto e convenzione;
 - individuare i criteri per l'assegnazione in uso continuativo degli immobili nel rispetto del regolamento e della vigente normativa;
 - svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Spetta alla struttura amministrativa l'organizzazione, la programmazione e l'assegnazione in concessione d'uso degli immobili e delle attrezzature secondo quanto previsto dal regolamento, nonché l'esercizio di ogni altra attività di carattere gestionale.

Articolo 3 - Modalità di richiesta

1. La richiesta d'uso di strutture e/o di attrezzature per utilizzi temporanei deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di utilizzo con le modalità e la modulistica messa a disposizione dal comune. La richiesta deve riportare:
 - le generalità del richiedente;
 - la struttura o l'attrezzatura per la quale è richiesto l'utilizzo;

- la data o il periodo di utilizzo con indicazione dell'orario di inizio e termine dello stesso; per le attrezzature dovrà essere indicata la data per il ritiro e la successiva riconsegna dei beni;
 - il motivo della richiesta;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza dei contenuti del presente regolamento nonché l'impegno a rispettare obblighi e prescrizioni che saranno elencati nell'atto di concessione.
2. L'amministrazione comunale non è responsabile per le domande che, pervenute oltre il termine sopra indicato, non ricevano tempestivo riscontro.
 3. L'amministrazione si riserva di valutare la finalità dell'utilizzo della struttura ai fini della successiva concessione e di richiedere ogni altra documentazione necessaria per istruire compiutamente il procedimento, ivi inclusa copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
 4. Non può essere concesso l'uso di strutture e/o attrezzature a coloro che risultino debitori a qualsiasi titolo nei confronti dell'amministrazione comunale o a coloro che in occasione di precedenti affidamenti in concessione di beni o strutture non abbiano rispettato le condizioni fissate dal regolamento e nei provvedimenti e atti di concessione e/o che abbiano dimostrato incuria, negligenza o inaffidabilità nella precedente gestione del bene.

Articolo 4 - Modalità di rilascio delle strutture e delle attrezzature

1. I provvedimenti per la concessione in uso dei beni immobili si distinguono in:
 - a) concessioni ad uso temporaneo: richieste d'uso ad ore, a singole giornate e per attività programmate su base annua per periodi fino ad 1 anno che non prevedono l'uso esclusivo;
 - b) concessioni in via continuativa: richieste per periodi maggiori all'anno e/o che prevedono l'uso esclusivo. La concessione è formalizzata con apposito provvedimento approvato dalla giunta comunale, secondo le indicazioni di cui al titolo III del presente regolamento.
2. Per le concessioni di cui al comma 1 lett.a, verificata la sussistenza dei requisiti, la disponibilità della struttura o delle attrezzature richieste, l'idoneità dell'immobile richiesto in rapporto al tipo di manifestazione proposta ed al numero di partecipanti, il servizio competente comunica al richiedente l'importo della tariffa dovuta quale compartecipazione alle spese di gestione e, ricevuto il pagamento, rilascia il relativo provvedimento.
3. Il provvedimento di concessione individua la struttura e/o l'attrezzatura concessa, la data, il soggetto beneficiario ed il motivo dell'assegnazione e stabilisce, nel rispetto del presente regolamento, gli obblighi da osservare nell'utilizzo del bene.
4. Il comune può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di ordine pubblico o per improvvise e improrogabili necessità dell'amministrazione. In tal caso il comune è sollevato da ogni obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata dal concessionario, fatta eccezione per la tariffa versata che sarà rimborsata a richiesta dell'utilizzatore, limitatamente per la quota di utilizzo del bene non usufruito.
5. Le concessioni in uso di cui al comma 1 lett.a sono rilasciate rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande e sono subordinate al versamento della tariffa stabilita.

Articolo 5 - Regole da osservarsi nell'utilizzo delle strutture e delle attrezzature

1. Nell'utilizzo dei beni concessi devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e delle strutture e conservazione dell'ordine esistente;

- rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza, compresa la capienza massima dei locali e delle palestre, con responsabilità in capo al concessionario in merito al rispetto delle norme;
- divieto di apportare modifiche agli impianti fissi o mobili e/o introdurne altri senza l'autorizzazione del comune;
- rispetto di eventuali specifiche normative d'uso degli immobili e delle attrezzature utilizzati;
- presenza dell'affidatario o suo delegato responsabile durante il periodo d'uso per garantire l'osservanza del regolamento e dei provvedimenti concessori;
- segnalazione immediata all'amministrazione di eventuali danni riscontrati o provocati;
- limitazione stretta all'occupazione degli spazi e per gli usi concessi;
- rispetto assoluto degli orari concordati;
- rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle strutture e di quanto previsto dalle leggi in materia;
- puntuale versamento delle quote di compartecipazione alle spese previste;
- nelle ipotesi di manifestazioni aperte al pubblico puntuale rispetto delle norme previste in materia S.I.A.E. oltre ad ogni altra norma prevista per l'organizzazione dell'evento compreso l'invio delle comunicazioni agli enti preposti;
- divieto di subconcedere o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali avuti in concessione;
- riconsegna dei locali concessi, ivi compresi i locali accessori, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e in perfetto stato al termine dell'uso.

2. All'interno degli immobili comunali è vietato salvo diverse disposizioni previste dal regolamento per particolari tipologie di beni o nei singoli atti di concessione:
 - consumare cibo e bevande, ad eccezione di eventuale pausa caffè nell'ambito di riunioni e/o eventi;
 - introdurre animali;
 - fumare all'interno dei locali nel rispetto della normativa vigente;
 - introdurre sostanze infiammabili;
 - accedere ai locali sede di impianti tecnici ed audiovisivi;
 - ingombrare in qualsiasi modo le uscite di sicurezza che devono essere sempre ed in ogni caso di facile ed agevole accessibilità;
 - occultare o spostare in qualsiasi maniera le attrezzature antincendio, fisse e mobili, nonché la segnaletica esistente all'interno della struttura;
 - spostare gli arredi;
 - praticare fori e piantare chiodi, stendere vernici e nastri adesivi su muri, pavimenti, vetri;
 - esporre manifesti, targhe, striscioni e materiale pubblicitario senza la preventiva autorizzazione scritta, anche al di fuori dei locali;
 - usare materiali e strumentazioni non conformi alle norme di sicurezza.
3. E' vietato duplicare le chiavi di accesso alle strutture assegnate.
4. Particolari disposizioni per l'uso e specifici divieti potranno essere inseriti negli atti negoziali relativi all'utilizzo dei singoli immobili.

Articolo 6 - Responsabilità degli affidatari

1. Gli affidatari si assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all'immobile e/o alle attrezzature di proprietà comunale di cui hanno la disponibilità e si obbligano a tenere sollevato ed indenne il comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso dei beni.
2. Dell'apertura, gestione e chiusura dell'immobile e/o dell'utilizzo delle attrezzature si rende garante l'affidatario. È obbligo dell'affidatario restituire il bene nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto.
3. La responsabilità per l'uso improprio del bene è completamente a carico dell'utilizzatore.
4. Eventuali danni ai beni devono essere rilevati immediatamente e comunicati all'amministrazione comunale; in difetto si potrà disporre la revoca della concessione. L'amministrazione comunale provvede alla verifica delle responsabilità ed alla contestazione degli addebiti.
5. Per qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle attrezzature l'onere relativo al ripristino è a carico del concessionario, da effettuarsi entro i termini che saranno comunicati dall'amministrazione. Non provvedendovi il concessionario, vi potrà provvedere il comune con spese a carico del concessionario.
6. Gli autorizzati o concessionari la cui responsabilità sia accertata e che non provvedono al risarcimento dei danni causati ai beni oggetto di concessione, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura ed attrezzatura concessa o concedibile in uso ai sensi del regolamento.
7. Gli affidatari sono responsabili per eventuali danni alle persone derivanti dallo svolgimento dell'attività all'interno delle strutture concesse. Il comune con la concessione d'uso è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire eventuali partecipanti alle attività promosse dai richiedenti all'interno delle strutture concesse.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER USO TEMPORANEO

Capo I - Disciplina generale

Articolo 7 - Soggetti beneficiari e priorità

1. L'autorizzazione all'uso temporaneo degli immobili è concessa in via prioritaria ad associazioni, enti o altri organismi, che operano senza fini di lucro e che hanno fini di promozione culturale, sportiva, sociale, ricreativa, turistica, privilegiando quelli aventi sede nel comune di Ala e/o operanti sul territorio comunale, per l'organizzazione di riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative comunque denominate aperte al pubblico e gratuite.
2. L'uso temporaneo degli immobili comunali in favore dei soggetti di cui al precedente punto può essere concesso anche per iniziative aperte al pubblico a pagamento e/o per iniziative riservate ai soci. L'uso degli immobili non può essere rilasciato per feste private come ad esempio feste di compleanno e/o altre ricorrenze.
3. Fatte salve le priorità di cui ai precedenti commi, possono ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo degli immobili comunali anche le società, le ditte commerciali e soggetti privati qualora lo scopo sia rivolto ad organizzare riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative comunque denominate aperte al pubblico, anche a pagamento, finalizzate alla crescita culturale, sportiva, turistica, ricreativa e sociale della comunità locale.
4. In subordine i soggetti di cui al precedente punto possono ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo degli immobili comunali per fini privati. Non può ad ogni modo essere concessa l'autorizzazione all'uso temporaneo per l'organizzazione di feste private come ad esempio feste di compleanno e/o altre ricorrenze.
5. Resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di rilasciare la concessione all'uso delle strutture, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, in presenza di richieste basate su motivazioni giudicate dalla stessa di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.
6. Resta inteso che eventuali ritardi nella presentazione della richiesta di concessione rispetto ai termini stabiliti all'articolo 4, non danno diritto ai richiedenti di far valere le priorità di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Tariffe per le concessione ad uso temporaneo

1. La politica tariffaria per l'uso temporaneo degli immobili è stabilita dalla giunta comunale. Compete alla stessa l'eventuale previsione di un piano tariffario ad ore, nonché l'individuazione di tariffe differenziate in base alla tipologia di utilizzo.
2. La tariffa sarà inoltre differenziata in ragione della stagione in cui l'utilizzo è richiesto, tenuti presenti gli oneri per il riscaldamento e l'eventuale illuminazione straordinaria degli ambienti.
3. La tariffa è dovuta quale concorso nelle spese sostenute dall'amministrazione per garantire la funzionalità dei locali.
4. Il versamento del corrispettivo è effettuato dagli utenti prima dell'utilizzo della struttura con le modalità stabilite dall'amministrazione.
5. L'ammontare della tariffa potrà essere differenziato sulla base delle categorie di soggetti richiedenti:
 - a. associazioni ed enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del terzo settore con sede nel comune di Ala;

- b. soggetti privati, anche costituiti in forma societaria, con sede nel comune di Ala;
- c. altri soggetti richiedenti non ricompresi alle lettere a. e b. del presente comma.

Articolo 9 - Agevolazioni

1. L'utilizzo temporaneo delle strutture è gratuito per tutte le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale direttamente o in collaborazione con altri soggetti.
2. In sede di adozione del piano tariffario, la giunta comunale può determinare casi di riduzione e esenzione dal pagamento della tariffa.
3. Tutti gli strumenti di comunicazione per la promozione delle iniziative per le quali è stata riconosciuta l'esenzione e/o la riduzione delle tariffe per l'utilizzo del bene devono riportare l'indicazione del supporto del comune di Ala.
4. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

Articolo 10 - Rinuncia e decadenza

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione ad uso temporaneo dandone comunicazione in forma scritta all'amministrazione comunale con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, salve motivate ragioni di urgenza e per eventi imprevedibili che saranno valutati dall'amministrazione.
2. La mancata comunicazione o il mancato rispetto del termine di preavviso non darà luogo al rimborso del corrispettivo versato per l'uso del bene.
3. Costituisce grave inadempimento che darà luogo alla decadenza della concessione:
 - l'inosservanza di uno o più obblighi dettati dal regolamento e/o dall'atto concessorio,
 - l'accertato uso difforme della struttura,
 - il mancato pagamento della tariffa e del risarcimento dei danni causati;
 - la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione.
4. Nessun rimborso e/o indennizzo è riconosciuto all'utilizzatore in conseguenza della decadenza per i motivi di cui al precedente comma.

Capo II - Strutture scolastiche

Articolo 11 - Disposizioni generali

1. I locali posti all'interno degli edifici scolastici e inseriti nell'elenco degli immobili e le palestre ad essi annesse possono essere utilizzati per manifestazioni e attività formative, culturali, sociali, sportive o ricreative organizzate direttamente dal comune o attraverso la collaborazione di terzi, da associazioni, enti o società per i quali costituisce titolo prioritario il fatto di avere la propria sede nel comune.
2. L'uso dei locali degli edifici scolastici e delle palestre può essere concesso se non pregiudica il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dall'Istituto scolastico con le modalità concordate tra l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo stesso.
3. Per quanto non disciplinato specificatamente dal presente capo, si rimanda al capo I.

Articolo 12 - Utilizzo delle palestre scolastiche

1. Le palestre sono messe a disposizione di società e associazioni sportive, nonché di privati o associazioni di altra natura per iniziative ed attività di promozione e divulgazione dell'attività sportiva su base annua o stagionale oppure di carattere occasionale in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. Nel periodo scolastico l'uso delle palestre è concesso esclusivamente in orario extra scolastico. Durante il periodo di chiusura delle scuole e nel fine settimana il comune può, fatte salve diverse esigenze, mettere a disposizione le palestre e relative pertinenze senza vincolo di orario.
3. Le palestre sono concesse per allenamenti, svolgimento di gare e competizioni inerenti campionati ed attività federali e di lega sportiva, nonché campionati e tornei amatoriali, manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali, attività motoria, sportivo-ricreative, di formazione ed educativa.
4. L'uso delle palestre per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse direttamente dall'amministrazione comunale o attraverso collaborazioni con soggetti terzi ha priorità su ogni altra utilizzazione. A tal fine, l'amministrazione comunale può, con atto motivato, revocare concessioni già assegnate rimborsando le quote relative alle tariffe di utilizzo eventualmente già incassate in proporzione al periodo di mancato utilizzo.
5. Le palestre sono dotate di defibrillatore. È responsabilità del richiedente farsi carico e prevedere la presenza di personale formato ed in possesso di relativo attestato in corso di validità per l'esecuzione delle manovre Basic Live Support and Defibrillation (BLS-D). È altresì responsabilità dell'utilizzatore della struttura informarsi della dislocazione del defibrillatore e verificarne la sua presenza e funzionamento prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 13 - Concessione in uso delle palestre per attività occasionali e/o straordinarie

1. Le richieste d'uso per attività e iniziative di carattere occasionale, limitate nel tempo e/o straordinarie devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista di utilizzo per verificare la disponibilità e l'eventuale riprogrammazione di altri utilizzi.
2. Le concessioni in uso di cui al presente articolo sono rilasciate rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande e sono subordinate al pagamento della tariffa ed alla sottoscrizione da parte del concessionario dell'impegno ad utilizzare la palestra alle condizioni indicate nel regolamento e nell'atto di concessione.

Articolo 14 - Concessione in uso palestre per attività programmate su base annua o stagionale

1. Le richieste d'uso delle palestre per lo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale (indicativamente da settembre a giugno) devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, salvo diverso termine individuato dalla struttura comunale competente.
2. Le richieste pervenute oltre il termine indicato nel precedente comma e/o entro il diverso termine indicato dall'amministrazione sono soddisfatte compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre.
3. Nell'assegnazione delle palestre avranno la precedenza, in ordine decrescente:
 - l'Istituto Comprensivo Antonio Bresciani di Ala;
 - l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD);
 - le associazioni/società sportive con sede nel territorio del comune di Ala o con sede fuori dal territorio di Ala purché svolgano attività rivolta prevalentemente a utenti residenti nel comune di Ala;
 - privati o associazioni di altra natura per iniziative ed attività di promozione e divulgazione dell'attività sportiva su base annua o stagionale.
4. Qualora le richieste pervenute siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli orari ed agli spazi disponibili, fatte salve le priorità di cui al comma precedente, l'amministrazione invita le parti a definire autonomamente un accordo il quale potrà eventualmente prevedere anche l'uso condiviso nella fascia oraria richiesta, assegnando un congruo termine.
5. In caso di mancato accordo gli spazi in cui si verificano le sovrapposizioni saranno assegnati secondo un ordine di precedenza prestabilito che potrà considerare:
 - il radicamento sul territorio. In tale ambito può essere valutato il numero atleti iscritti praticanti con particolare attenzione al settore giovanile, la presenza di pluralità di fasce d'età coinvolte, l'anno di costituzione, la continuità dell'attività sportiva, l'adesione a progetti in ambito sportivo promossi dall'amministrazione comunale e/o altre istituzioni pubbliche;
 - l'attività agonistica di più elevata categoria e la presenza di istruttori qualificati;
 - lo svolgimento di attività sportiva rivolta ad utenti in condizioni di fragilità sociali e/o volte a favorire l'integrazione e la partecipazione dei soggetti diversamente abili;
 - il comportamento tenuto nel corso di precedenti concessioni con penalizzazione per coloro che risultino inosservanti del regolamento.
6. La scelta e la ponderazione dei criteri di cui al precedente comma è rimessa alla competenza della giunta comunale alla quale è riservata altresì la possibilità di introdurre ulteriori criteri.
7. Il servizio competente predisponde, sulla base di quanto determinato dalla giunta comunale ai sensi del precedente comma, il piano palestre ed il calendario di utilizzo stagionale ed assegna gli spazi secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
8. L'utilizzo della palestra è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto di concessione ed al pagamento delle tariffe nei termini di cui al successivo comma.
9. Fatte salve diverse modalità stabilite in appositi avvisi pubblici o nell'atto di concessione, il pagamento della tariffa avviene in due rate: la prima entro il mese di gennaio per gli utilizzi da settembre al 31 dicembre, una seconda rata indicativamente entro la fine del mese di giugno per gli utilizzi dal 1° gennaio fino alla fine delle attività.
10. Il pagamento della tariffa è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo; non saranno addebitate le ore di mancato utilizzo unicamente per cause non imputabili al concessionario ed aventi carattere di eccezionalità.
11. È facoltà del concessionario rinunciare parzialmente o totalmente agli spazi assegnati. Ai fini del calcolo del dovuto, la rinuncia deve pervenire entro la prima decade del mese e decorre a partire dal mese successivo a quello in cui è stata protocollata la rinuncia e/o la disdetta.

Articolo 15 - Ulteriori regole da osservarsi nell'utilizzo delle palestre

1. Oltre alle regole di cui all'articolo 5 del regolamento, nell'utilizzo delle palestre devono essere osservate le disposizioni indicate di seguito e nei singoli atti di concessione. In particolare:
 - a) al termine di ogni utilizzo, la palestra deve essere restituita alla propria completa funzionalità iniziale;
 - b) gli eventuali attrezzi utilizzati per l'attività sportiva devono essere riposti nell'ordine in cui sono stati trovati prima dell'attività;
 - c) deve essere garantito il puntuale rispetto degli orari di utilizzo indicati nell'atto di concessione;
 - d) durante eventi sportivi con presenza di pubblico esterno sarà cura dell'affidatario garantire il rispetto delle disposizioni in materia di capienza massima e porre in essere tutte le misure e ottenere eventuali autorizzazioni, nulla osta e più in generale eventuali provvedimenti concessori in materia di pubblica sicurezza.
2. Gli spazi destinati a magazzino dedicati allo stoccaggio di materiale presenti all'interno delle palestre sono riservati in parte all'istituto comprensivo e in parte alle società sportive. I materiali che possono essere depositati da parte di queste ultime devono essere funzionali alle attività svolte quotidianamente nelle stesse, posizionati ordinatamente in modo da occupare il minor spazio possibile e contrassegnati; attrezzature e materiali di uso saltuario o riferito a saggi/spettacoli non possono essere depositati nei magazzini delle palestre. I corridoi, gli altri spazi comuni e le palestre stesse devono rimanere sgomberi da materiali e attrezzature delle attività sportive.
3. Rimane facoltà dell'amministrazione comunale verificare che i materiali depositati dalle società sportive siano mantenuti in ordine, richiedendo eventuale sgombero dei magazzini se venisse rilevato il mancato rispetto di quanto previsto al punto precedente o provvedendovi direttamente nel caso di inerzia dell'associazione sportiva, con spese a carico dell'associazione.

Capo III - Teatro, palazzi, parchi

Articolo 16 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina la concessione in uso temporaneo del cinema teatro comunale G. Sartori, dei palazzi storici e dei parchi pubblici.
2. Per quanto non disciplinato specificatamente negli articoli seguenti, si rimanda al capo I.

Articolo 17 - Concessione in uso del cinema teatro comunale G. Sartori

1. L'uso del teatro e delle attrezzature ivi contenute è ammesso per la realizzazione di spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti e più in generale manifestazioni culturali e sociali ritenute di interesse o di notevole importanza per la crescita culturale e sociale della comunità locale, convegni, conferenze e riunioni.
2. Il teatro, se non interessato da attività organizzate e promosse dall'amministrazione comunale e/o dal gestore, è messo a disposizione, in ordine di precedenza, a:
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - compagnie filodrammatiche;
 - enti del terzo settore operanti sul territorio comunale;
 - persone fisiche, giuridiche, altri enti ed associazioni che ne richiedano l'utilizzo.
3. La concessione è subordinata al versamento della tariffa stabilita.
4. È onere del richiedente dotarsi di autorizzazioni, abilitazioni, licenze e/o nulla osta comunque denominati da parte degli organi preposti (a titolo esemplificativo S.I.A.E., autorizzazioni di pubblica sicurezza, misure di sicurezza ed antincendio, etc), intendendosi il Comune sollevato da ogni responsabilità che potesse derivare in tal senso.
5. Il teatro dispone di n. 270 posti a sedere (oltre ad n. 1 posto per carrozzina). L'afflusso complessivo al teatro deve essere limitato a un massimo di n. 288 persone complessive. Tale capienza, per motivi di sicurezza, non può essere superata.

Articolo 18 - Concessione in uso di Palazzo Pizzini

1. L'utilizzo di Palazzo Pizzini è ammesso in via prioritaria per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, convegni, riunioni, conferenze organizzate direttamente dall'amministrazione comunale o in collaborazione con altri soggetti.
2. L'uso del palazzo da parte di terzi è ammesso per la realizzazione di eventi, manifestazioni, convegni, conferenze e riunioni di interesse pubblico ed aperte alla cittadinanza, fatti salvi eventuali contratti di utilizzo appositamente stipulati.
3. Non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma, le richieste effettuate durante la campagna elettorale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati. Tali iniziative non sono ammesse all'interno del palazzo.
4. Palazzo Pizzini è "casa comunale" ai sensi dell'art. 106 del Codice civile per la celebrazione dei matrimoni e può essere richiesto e concesso con le modalità contenute nell'apposito disciplinare.
5. L'afflusso complessivo del palazzo (piano terra e primo piano) deve essere limitato a un massimo di n. 120 persone (di cui n. 65 nel salone di rappresentanza). Tale capienza, per motivi di sicurezza, non può essere superata.

6. Nell'ambito di utilizzi connessi ad eventi o iniziative organizzate da terzi all'interno del palazzo, è vietato consumare cibo e bevande ad eccezione di eventuale pausa ristoro da effettuarsi a piano terra e previa esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Articolo 19 - Concessione in uso dei parchi pubblici

1. L'utilizzo dei parchi pubblici per specifici eventi e manifestazioni aperte al pubblico è ammesso a seguito di apposita richiesta.
2. Le condizioni di utilizzo sono quelle previste nelle specifiche disposizioni vigenti al momento della richiesta.
3. Limitatamente ai parchi pertinenti ad edifici pubblici come individuati nell'elenco immobili, la concessione in uso è subordinata alla verifica della compatibilità dell'uso rispetto alle attività svolte all'interno degli edifici.

TITOLO III **DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE PER USO CONTINUATIVO**

Articolo 20 - Disposizioni generali

1. I locali, i depositi e gli spazi destinati a sede ovvero all'attività istituzionale di associazioni locali, enti senza scopo di lucro, gruppi, circoli e comitati, possono essere assegnati alle condizioni di cui agli articoli seguenti e dei singoli provvedimenti concessori ai soggetti in possesso dei requisiti che saranno indicati nei singoli avvisi pubblici.
2. Le concessioni per uso continuativo sono formalizzate attraverso convenzione o contratto.
3. Per quanto non disciplinato specificatamente dal presente titolo, si rimanda per quanto compatibile, quanto previsto al titolo II.

Articolo 21 - Compartecipazione alle spese per concessioni ad uso continuativo

1. Per l'utilizzo esclusivo del bene il concessionario è tenuto al pagamento di un canone e/o rimborso spese determinati all'interno dell'avviso pubblico e di appositi atti, fatte salve eventuali ipotesi di riduzione e/o esenzione del canone definite dalla giunta comunale, in presenza di un interesse pubblico che ne giustifichi la riduzione e/o l'esenzione.
2. Il concessionario contribuisce alle spese di gestione nelle seguenti modalità:
 - pagando direttamente le quote di competenza quando l'entità delle stesse sia immediatamente rilevabile per la presenza di strumenti di misurazione specifica;
 - pagando una quota forfettaria a titolo di compartecipazione alle spese di gestione stabilita dall'amministrazione comunale sulla base della spesa annua per riscaldamento, energia elettrica, acqua-fognature e rifiuti annualmente aggiornata secondo l'indice ISTAT di aumento del costo della vita.
3. La quota di compartecipazione è ripartita tra i concessionari in modo proporzionale laddove la concessione non sia disposta in via esclusiva a favore di un unico soggetto.

TITOLO IV **IMPIANTI SPORTIVI**

Articolo 22 - Utilizzo degli impianti sportivi

1. La gestione e l'uso degli impianti sportivi sono improntati ai principi di buon funzionamento ed a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e sono finalizzati a garantire la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.
2. Nel caso di gestione diretta da parte del comune degli impianti sportivi, al comune medesimo è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare le modalità di uso da parte degli utenti applicando quanto previsto nel presente regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche. La concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi in gestione diretta avviene secondo le disposizioni di cui la capo I 'Palestre scolastiche'.
3. Nel caso di impianti sportivi non in diretta gestione del comune, la disciplina per l'utilizzo temporaneo da parte di terzi è contenuta nei singoli contratti di gestione.

TITOLO V **CONCESSIONE IN USO DELLE ATTREZZATURE**

Articolo 23 - Ambito e finalità

1. Il presente titolo disciplina la concessione in uso di attrezzature di proprietà comunale in favore di enti, associazioni, organismi partecipativi, gruppi organizzati, privati.

Articolo 24 - Soggetti beneficiari

1. La messa a disposizione delle attrezzature è gratuita per associazioni, enti o altri organismi che operano senza fini di lucro con sede nel comune di Ala e/o operanti sul territorio comunale, per l'organizzazione di riunioni, manifestazioni, corsi o altre iniziative comunque denominate aperte al pubblico e gratuite.
2. Per l'utilizzo delle attrezzature per iniziative aperte al pubblico a pagamento e/o per iniziative private, la giunta comunale può predeterminare il pagamento di un corrispettivo a titolo di noleggio da effettuarsi prima del ritiro del bene.
3. L'uso delle attrezzature può essere concesso gratuitamente ad enti pubblici, in applicazione del principio di collaborazione tra enti.
4. Le richieste dovranno pervenire almeno 30 giorni prima rispetto alla data di utilizzo delle attrezzature e saranno soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento della richiesta al protocollo, fermo restando la precedenza assoluta per le iniziative organizzate dal comune direttamente e/o per il tramite di soggetti terzi.
5. Resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di rilasciare la concessione all'uso delle attrezzature in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, in presenza di richieste basate su motivazioni giudicate dalla stessa di particolare rilevanza, gravità o eccezionalità.

Articolo 25 - Rinuncia e decadenza

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in uso delle attrezzature dandone comunicazione in forma scritta all'amministrazione comunale con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, salve motivate ragioni di urgenza e per eventi imprevedibili che saranno valutati dall'amministrazione. La mancata comunicazione o il mancato rispetto del termine di preavviso non darà luogo al rimborso dell'eventuale corrispettivo versato per l'uso del bene.
2. Costituisce grave inadempimento che darà luogo alla decadenza della concessione:
 - l'inosservanza di uno o più obblighi dettati dal regolamento e/o dall'atto concessorio;
 - l'accertato uso difforme dell'attrezzatura;
 - il mancato pagamento della tariffa;
 - la realizzazione di interventi senza preventiva autorizzazione.
3. Nessun rimborso e/o indennizzo è riconosciuto all'utilizzatore in conseguenza della decadenza per i motivi di cui al precedente comma.

Articolo 26 - Ritiro e riconsegna delle attrezzature

1. Il ritiro e la riconsegna delle attrezzature è di norma effettuato a cura e spese del concessionario presso i locali comunali.

2. All'atto di restituzione delle attrezzature, i dipendenti incaricati provvederanno alla verifica dello stato di riconsegna delle attrezzature con segnalazione di eventuali danni.
3. La restituzione delle attrezzature deve essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello ultimo di utilizzo, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

Articolo 27 - Responsabilità e danni

1. Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.
2. Il concessionario nella custodia delle attrezzature deve usare la diligenza del buon padre di famiglia fino al momento della restituzione.
3. La responsabilità per l'uso improprio delle strutture è completamente a carico del concessionario.
4. Il concessionario terrà sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per il danni ad essa derivati dall'uso delle attrezzature comunali.
5. Nel caso in cui vengano rilevati danni alle attrezzature l'amministrazione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.
6. Per le strutture che necessitano di certificazione di corretto montaggio l'obbligo di avvalersi di un tecnico abilitato per il rilascio del certificato compete al soggetto che ha montato la struttura, salvo diversi accordi tra il comune e l'utilizzatore.
7. Per ogni altro aspetto, per quanto compatibile, trova applicazione quanto stabilito all'articolo 6.

Articolo 28 - Impiego di personale e utilizzo dei mezzi comunali

1. L'eventuale trasporto a cura del comune delle attrezzature voluminose sul luogo del montaggio e l'eventuale richiesta al comune del montaggio delle stesse, ed ogni altra richiesta comportante l'impiego del personale e/o dei mezzi comunali, deve essere richiesto dal richiedente al momento della richiesta di utilizzo delle attrezzature, con costi a carico del richiedente.
2. La decisione in merito all'accoglimento sarà valutata dalla struttura competente compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Le attività di ritiro/trasporto delle attrezzature, trasporto dal magazzino al luogo di montaggio, il montaggio e smontaggio delle strutture, se richieste al personale comunale, devono avvenire durante il regolare orario di servizio del personale.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 29 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Ala, nella sezione "amministrazione trasparente".
3. Le eventuali convenzioni e/o rapporti concessori in essere al momento dell'entrata in vigore del regolamento continuano a produrre i propri effetti fino a scadenza, fatti salvi diversi accordi inseriti nella convenzione stessa.

Articolo 30 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto ed, in particolare:
 - Regolamento per l'uso del Cinema Teatro Giacomo Sartori di Ala approvato con delibera consiliare 1° agosto 1985, n. 94;
 - Regolamento per l'uso delle sale pubbliche e degli impianto sportivi al coperto approvato con delibera consiliare 10 novembre 1988, n. 110;
 - Regolamento d'uso impianto sportivo Al Ger approvato con delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 90;
 - Regolamento per l'uso degli impianti sportivi del parco Bastie approvato con delibera consiliare 20 marzo 1990, n. 77.